



PREDISPOSTO DA:  
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

## COMUNE DI ROSSANO VENETO – BANDO E.R.P. 2020

### GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

VISTA LA L.R. N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2017 E IL REG. REG. N. 4 DEL 10 AGOSTO 2018 e ss.mm.ii.  
VISTO IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO DAL COMUNE DI ROSSANO VENETO IN DATA 20 OTTOBRE 2020  
VISTA LA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. 2020 PUBBLICATA IN DATA 01 GIUGNO 2021  
CHE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI SONO SCADUTI IN DATA 30 GIUGNO 2021

IL COMUNE DI ROSSANO VENETO APPROVA IN DATA 26 AGO, 2021

POSIZIONE	ID	NR COMP	PUNTI TOTALI	MOTIVO ESCLUSIONE
1	79483	1	23,44	
2	77578	2	22,00	
3	79418	8	20,22	
4	79660	3	20,00	
5	79615	4	19,16	
6	77696	2	17,51	
7	77116	2	16,20	
8	77451	1	15,60	
9	77463	4	14,92	
10	79373	3	14,89	
11	77407	3	14,67	
12	77100	1	14,50	
13	77620	5	14,02	
14	79476	2	13,75	
15	79531	1	13,44	
16	77558	5	11,50	
17	77365	5	10,92	
18	77653	6	10,27	
19	79428	2	9,25	
20	77444	4	9,00	
21	77627	2	8,45	
22	79545	2	8,27	
23	79490	7	5,53	
24	77534	4	3,54	
25	77356	5	3,50	
Non idonea	79407	4	0,00	4

LA PRESENTE GRADUATORIA PUBBLICATA DAL COMUNE DI ROSSANO VENETO DAL 26 AGO, 2021  
AL 24 SET, 2021 COSTITUISCE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

Allegato: - legenda motivi di esclusione

## LEGENDA MOTIVI DI ESCLUSIONE

### COD. MOTIVO DI ESCLUSIONE

- 1- Art. 25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'art.27.
- 2- Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.
- 3- Art. 25 c.2 lett. b) Non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni.
- 4- Art. 25 c.2 lett. c) Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- 5- Art. 25 c.2 lett. d) Non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario.
- 6- Art. 25 c.2 lett. f) Non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
- 7- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 8- Nullità della domanda (non firmata o non inviata).
- 9- Documentazione incompleta.
- 10- Domanda pervenuta fuori termine.
- 11- Dichiarazione mendace o documentazioni false ex art. 31 L.R. 39/2017.
- 12- Dichiarazione e domanda doppia.
- 13- Rinuncia alla domanda.
- 14- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 15- Nucleo Non Conforme ex art.26 L.R. 39/2017.
- 16- Decesso.